

GIURISPRUDENZA CASA**DANNI CAGIONATI A PORZIONE IN PROPRIETA' ESCLUSIVA**

"Il condominio che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo - che

trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile - di contribuire, a propria volta e "pro quota", alle spese necessarie per la ripartizione delle parti comuni, nonché alla rifusione dei danni cagionati". Cass. 24.06.'21 n. 18187, inedita.

**a cura
dell'Ufficio legale
della Confedilizia**

© Riproduzione riservata

